




Comune di  
Castelfranco  
di Sopra



Comune di  
Loro Ciuffenna



Comune di  
Pian di Sco



Comune di  
Terranuova  
Bracciolini



# REGOLAMENTO DI GESTIONE 2013



Titolo I. Norme generali .....	3
Art. 1 – Premessa.....	3
Art. 2 – Contenuti del Regolamento di Gestione. ....	3
1. Fruizione del territorio.....	3
2. Informazione.....	4
3. Aspetti finanziari. ....	4
Art. 3 - Comitato di gestione dell'ANPIL.....	5
Art. 4 – Comitato tecnico-scientifico e attività di ricerca scientifica.....	6
Art. 5 - Modifiche al Regolamento di Gestione.....	6
Art. 6 - Validità e operatività del Regolamento di Gestione.....	7
Titolo II - Disciplina degli assetti territoriali.....	8
Art. 7 – Area compresa nel perimetro dell'ANPIL.....	8
Art. 8 - Disciplina delle attività estrattive.....	8
Art. 9 - Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili.....	8
Art. 10 - Disciplina delle trasformazioni urbanistiche e edilizie.....	9
Art. 11 -Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione e mutamenti delle destinazioni d'uso.....	9
Titolo III - Tutela delle componenti paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali.....	10
Art. 12 - Norme generali. Criteri di indirizzo per gli interventi in aree di particolare pregio vegetazionale.....	10
Art. 13 - Norme specifiche.....	11
1. Tutela degli ecosistemi.....	11
2. Tutela della flora spontanea e dei funghi.....	14
3. Tutela delle specie vegetali di particolare valore.....	16
4. Tutela delle specie faunistiche di alto valore ecologico.....	16
5. Accensione fuochi all'aperto.....	17
6. Allevamento di animali. Presenza di animali non configurabile come allevamento.....	17
7. Olivicoltura.....	19
8. Recinzioni.....	20
9. Illuminazione.....	20
10. Segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo della viabilità.....	20
11. Sistemazioni vegetazionali lungo la viabilità.....	21
12. Strade, passerelle, guadi.....	21

13. Elementi architettonici o naturali con valore di segno territoriale.....	22
14. Difesa del suolo e del sottosuolo. ....	22
15. Torrenti e rete idraulica di drenaggio superficiale.....	23
16. Interventi per la difesa da incendi. ....	23
17. Prescrizioni per la progettazione e l’attuazione degli interventi pubblici e privati relativi ad interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica; interventi di trasformazione dell’assetto fondiario; interventi di gestione forestale. ....	24
18. Energia da fonti rinnovabili.....	25
19. Impianti di fitodepurazione. ....	25
20. Linee elettriche e telefoniche. ....	25
21. Siepi. ....	26
22. Rifiuti solidi urbani.....	26
<b>Titolo IV - Modalità di fruizione dell'ANPIL. Vigilanza e controllo. Sanzioni .....</b>	<b>27</b>
Art. 14 - Viabilità interna e di accesso all'ANPIL: modalità di fruizione.....	27
Art. 15 - Attività venatoria.....	27
Art. 16 - Aree attrezzate. ....	27
Art. 17 - Vigilanza e controllo.....	27
Art. 18 – Visite guidate, didattica, accoglienza.....	28
Art. 19 – Sanzioni. ....	28

## **Titolo I. Norme generali**

### **Art. 1 – Premessa.**

Il Regolamento di Gestione dell'ANPIL “Le Balze” (di seguito denominato Regolamento) è lo strumento di gestione delle aree protette previsto all’art. 19 lett. b) della LRT 49/1995 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”.

Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'ANPIL (estensione ha 3.089), istituita il 25 giugno 1997 con Delibera del Consiglio della Provincia di Arezzo n° 100 e approvata il 27 febbraio 1998 con Delibere dei Consigli Comunali di Castelfranco di Sopra n° 33 (ha 717), Loro Ciuffenna n° 28 (ha 1), Pian di Scò n° 10 (ha 627) e Terranuova Bracciolini n° 9 (ha 1.744); successivamente sono stati predisposti i rispettivi atti di governo del territorio che hanno realizzato un primo adeguamento in merito all’area rispetto alle norme di indirizzo del PTCP; il presente Regolamento disciplina anche tutte quelle attività che, per loro natura, incidono sulla conservazione e il miglioramento ambientale dell'area protetta, in riferimento alle specifiche norme già definite nei rispettivi strumenti urbanistici.

### **Art. 2 – Contenuti del Regolamento di Gestione.**

L’ANPIL “Le Balze” costituisce un’Invariante Strutturale di carattere areale, la cui disciplina è definita dai rispettivi strumenti urbanistici dei quattro comuni interessati.

Il Regolamento individua e prevede la fruizione del territorio, l’informazione nonché gli aspetti finanziari, organizzativi, istituzionali e di coordinamento delle diverse discipline urbanistiche, integrandole per quanto riguarda la tutela delle emergenze naturalistiche e geologiche.

#### **1. Fruizione del territorio.**

Il Regolamento richiama i rispettivi strumenti urbanistici per i seguenti aspetti:

- La disciplina degli aspetti paesistici, ambientali e territoriali;
- Le distinte zone di tutela (fasce di rispetto con diversi gradi di intensità del vincolo) all’interno dell’ANPIL, esemplificate in due documenti cartografici (carta dei vincoli, carta della tutela);
- I sistemi di fruizione del territorio (tutela delle componenti paesaggistiche e ambientali del territorio; attività agricole connesse e compatibili; attività produttive; interventi edilizi).

Inoltre, il Regolamento individua tutti quegli aspetti non trattati o non sufficientemente approfonditi dagli strumenti urbanistici vigenti quali: gestione e tutela dei soprassuoli; raccolta dei prodotti del sottobosco; esercizio dell’attività venatoria; accessi all’area; accensione di fuochi; attività secondarie compatibili; vigilanza.

## **2. Informazione.**

Il Regolamento prevede un'attività di promozione per la diffusione della conoscenza dell'area, da attuarsi a vari livelli, al fine della sua preservazione, attraverso varie iniziative di informazione che dovranno essere messe in atto, su iniziativa del Comitato di Gestione, quali l'elaborazione di strumenti conoscitivi mirati: brochure, guide turistiche, filmati, cartoline, servizi televisivi, trasmissioni radio, siti web.

Il Regolamento incentiva la creazione di spazi ed attrezzature per attività turistico-ricreative e didattiche per la conoscenza dei luoghi.

## **3. Aspetti finanziari.**

Con la redazione del presente Regolamento di Gestione sarà possibile accedere ai finanziamenti regionali atti alla realizzazione degli interventi gestionali definiti dal regolamento stesso; pertanto, sarà di volta in volta redatto un piano di coordinamento economico, al fine di programmare la realizzazione di tali interventi sulla base dei contributi regionali stanziati, in maniera proporzionale per ciascun Comune che intenda beneficiare degli interventi finanziati, con relativo concorso di spesa.

Il concorso alle spese dovrà essere preventivamente approvato da ogni singolo Ente.

I membri del Comitato di Gestione parteciperanno gratuitamente alle riunioni.

Detto piano dovrà disciplinare:

- L'accesso alle risorse messe a disposizione dalla Regione in proprio e per conto della Comunità Europea per il finanziamento di interventi strutturali (straordinari);
- L'eventuale erogazione di risorse locali (comunali) per il finanziamento di interventi ordinari;
- I progetti di autofinanziamento gestionale (l'area protetta diventa produttiva grazie ad eventuali proventi derivanti dall'accessibilità turistica promossa con opportune iniziative).

Il Regolamento è direttamente operativo ed è valido a tempo indeterminato; i suoi contenuti possono essere soggetti a modifiche e revisioni su proposta di uno degli enti oppure ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Formano parte integrante del Regolamento gli allegati tecnici:

- Carta geologica;
- Carta geomorfologica;
- Carta tipologico-geomorfologica delle Balze;
- Abaco tipologico delle Balze:
  - morfologia ambientale,
  - geomorfologia;
- Carta del sistema insediativo;
- Carta dei percorsi e delle infrastrutture;

- Carta delle visuali privilegiate;
- Raccolta delle visuali lungo le strade e i percorsi;
- Carta dell'uso del suolo CORINE: Land Cover – Biotopes;
- Carta delle emergenze naturalistiche e habitat;
- Carta dei valori del territorio aperto antropizzato;
- Carta degli ecotessuti;
- n° 4 Schede ambientali di valutazione paesaggistico-percettiva:
  - sintesi dei tipi di qualità ambientale,
  - sintesi dei tipi di criticità ambientale;
- Carta dei vincoli;
- Carta della tutela;
- n° 22 Schede-Norma;
- Relazione generale.

### **Art. 3 - Comitato di gestione dell'ANPIL.**

Per la gestione dell'ANPIL è istituito uno specifico comitato denominato “Comitato di Gestione dell'ANPIL”.

Il Comitato di Gestione è l'organismo che garantisce il coordinamento delle attività afferenti all'ANPIL e della sua gestione.

Il Comitato di Gestione viene nominato dalle Amministrazioni comunali entro 12 mesi dall'approvazione del presente Regolamento e risulta così composto:

- Un Presidente (sindaco del comune capofila, o rotazione tra i sindaci o loro delegati);
- Un Segretario, con funzioni di segretario verbalizzante, coordinamento e attuazione delle risoluzioni del Comitato di Gestione, da eleggersi all'interno del comitato;
- Un rappresentante tecnico per ogni Comune;
- Un membro designato della Provincia, in sua rappresentanza.

Il Comitato di Gestione potrà avvalersi, ogni qualvolta necessario, della partecipazione di esperti in materia ambientale e paesaggistica (agronomo – forestale, geologo, etc.).

Il Comitato di Gestione svolgerà le proprie funzioni dalla data del provvedimento di nomina fino alla scadenza dei mandati dei Sindaci.

I suoi membri possono essere nuovamente nominati.

Le riunioni del Comitato di Gestione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza relativa dei componenti.

Le decisioni sugli argomenti trattati vengono prese con votazione a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Il parere del Comitato di Gestione è consultivo e attiene agli indirizzi economici e alle proposte di modifica del Regolamento stesso.

Il Comitato di Gestione è chiamato per esprimere pareri di rilevanza intercomunale su interventi, progetti finanziati o finanziabili o argomenti di carattere generale con compiti di coordinamento, di redigere il piano finanziario e di esprimere pareri per tutti i progetti che interessano l'area protetta; e predisporrà un Piano delle Attività che andrà approvato dai singoli Enti, i quali nei loro procedimenti decisionali dovranno tener conto del parere espresso dal Comitato di Gestione.

Il Presidente coordina l'attività del Comitato di Gestione; convoca il Comitato di Gestione ogni qualvolta venga richiesto un parere da parte delle Amministrazioni comunali o a sua discrezione o su motivata richiesta di almeno tre membri del Comitato di Gestione stesso e convoca il Comitato scientifico.

Il parere del Comitato di Gestione è da ritenersi obbligatorio nei seguenti casi:

- ogni qualvolta sia necessario attuare interventi che determinino l'alterazione permanente dello stato dei luoghi;
- interventi di gestione forestale (art. 12.4), interventi che comportino l'apertura di piste forestali (art. 12.5);
- installazione di cartellonistica, segnaletica e arredi alla viabilità (art. 13.10);
- interventi di gestione sulla fauna selvatica (art. 12.7);
- interventi afferenti le energie rinnovabili (art. 13.8);
- rilascio di autorizzazione in deroga per la raccolta dei funghi epigei e ipogei (art. 13.2/a).

#### **Art. 4 – Comitato tecnico-scientifico e attività di ricerca scientifica.**

Per promuovere e coordinare l'attività di ricerca si farà ricorso a un Comitato scientifico che, nel caso di specie, sarà quello istituito presso la Provincia di Arezzo.

Questo viene convocato per l'espressione di pareri relativi a interventi/iniziative di natura straordinaria ed eccezionale e ogni qualvolta il Comitato di Gestione lo ritenga necessario.

In particolare, il parere del Comitato Scientifico è necessario per:

- - nuovi impianti arborei e sostituzioni di specie arboree (art. 13.1 punti a-b-c);
- - interventi di difesa fitosanitaria (art. 12.6).

#### **Art. 5 - Modifiche al Regolamento di Gestione.**

Sono possibili modifiche al Regolamento solo se coerenti rispetto agli indirizzi e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle vigenti normative nelle materie contemplate dal Regolamento stesso e solo se ritenute indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Le modifiche, sottoposte preventivamente al parere del Comitato di Gestione, sono approvate con delibera dei rispettivi Consigli Comunali.

### **Art. 6 - Validità e operatività del Regolamento di Gestione.**

Il Regolamento è direttamente operativo e potrà essere modificato secondo le necessità dei singoli enti comunali previo accordo collegiale di merito.



## **Titolo II - Disciplina degli assetti territoriali.**

### **Art. 7 – Area compresa nel perimetro dell'ANPIL.**

L'area compresa all'interno del perimetro dell'ANPIL rientra nella disciplina prevista dal Titolo IV "Il Territorio Rurale" della LRT 1/2005 e dal Regolamento di attuazione dello stesso (DPGR del 9 febbraio 2010, n° 7/R), o come meglio definite "Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola" nelle norme dei rispettivi strumenti urbanistici, poiché caratterizzata da una particolare conformazione geomorfologica che genera un tipico sistema paesaggistico e ambientale di pregio.

Le disposizioni contenute nei seguenti articoli specificano e integrano quelle contenute nel quadro normativo vigente, con particolare riferimento alla LRT 1/2005 "Norme per il governo del territorio" con il DPGR del 9 febbraio 2010, n° 7/R "Il Territorio Rurale", alla LRT 39/2000 "Legge forestale della Toscana" con le successive integrazioni e modifiche con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i., alla LRT 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche" e s.m.i. con LRT 27/2004, alle disposizioni, ai parametri e agli indirizzi normativi relativi alle zone agricole contenuti nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo, nonché alle ulteriori definizioni del Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana.

Pertanto, viste le peculiarità paesaggistiche e ambientali dell'intera area, così come questa è delimitata negli strumenti di pianificazione di cui sopra, caratterizzata da un insieme di sottosistemi puntuali e areali che si susseguono all'interno dell'area medesima e che, quindi, sono da ritenersi nel loro complesso meritevoli di conservazione, tutte le disposizioni, indicazioni e divieti indicati nel Regolamento sono da applicarsi a tutta l'area compresa nel perimetro dell'ANPIL, se non diversamente specificato nei singoli articoli del presente Regolamento.

### **Art. 8 - Disciplina delle attività estrattive.**

All'interno del perimetro dell'ANPIL è vietato qualsiasi tipo di attività estrattiva e/o di escavazione, come previsto dalle norme dei rispettivi strumenti urbanistici ai quali si rimanda.

### **Art. 9 - Disciplina delle attività agricole, connesse e compatibili.**

In relazione agli obiettivi di valorizzazione turistica e ambientale del territorio espressi dai singoli strumenti urbanistici comunali, le attività di allevamento agricolo e non agricolo sono soggette alla valutazione di ogni singola Amministrazione comunale, nel rispetto delle norme dei relativi strumenti urbanistici.

Andrebbe, comunque, evitata la trasformazione di aree agricole di tipo estensivo in intensivo.

È vietata la sostituzione di ambienti agricoli di dimensioni superiori ai 1000 mq con giardini o aree a verde urbano; per estensioni inferiori, deve essere evitato l'impianto di specie alloctone e/o infestanti.

#### **Art. 10 - Disciplina delle trasformazioni urbanistiche e edilizie.**

Per ogni intervento di trasformazione urbanistica e edilizia all'interno dell'ANPIL si fa riferimento alle specifiche norme dei singoli strumenti urbanistici.

Analogamente, per quel che concerne gli interventi sugli edifici rurali di interesse storico (CFR. Carta del sistema insediativo), si deve far riferimento alle relative schede facenti parte dei singoli strumenti urbanistici.

#### **Art. 11 -Interventi a scala edilizia per gli edifici sottoposti a conservazione e mutamenti delle destinazioni d'uso.**

Per ogni riferimento restano validi gli specifici rimandi normativi dei singoli strumenti urbanistici.

### **Titolo III - Tutela delle componenti paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali.**

#### **Art. 12 - Norme generali. Criteri di indirizzo per gli interventi in aree di particolare pregio vegetazionale.**

1. Deve essere tutelato l'intero processo evolutivo naturale, con controllo dei fenomeni in grado di accelerarne l'evoluzione, senza mai interferire con i processi naturali in atto.

2. Deve essere attuata una limitazione delle modificazioni antropiche che possano interagire negativamente nei confronti dei fenomeni geomorfologici ivi compresi, dove necessario, il taglio del bosco, l'apertura di strade anche aziendali a fondo naturale e movimenti di terra.

3. Deve essere tutelata e incentivata, mediante processi attivi, l'evoluzione naturale del manto vegetale ove la sua carenza possa essere causa di accelerazione dei fenomeni geomorfologici.

4. Non sono consentite trasformazioni dei boschi naturali ovvero interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione per un uso del suolo diverso da quello forestale, fatta eccezione per le trasformazioni connesse alla necessità di riutilizzo a fini agricoli dei terreni su cui sono stati realizzati impianti di arboricoltura da legno a turno definito e determinato, e la realizzazione di opere di pubblico interesse. In tal caso, l'autorizzazione sarà rilasciata dal Comune (ai fini del vincolo paesaggistico) e dalla Provincia (ai fini del vincolo idrogeologico), ai sensi dell'art. 42 della LRT 39/2000 e s.m.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i. previa acquisizione del parere del Comitato Scientifico che dovrà valutare l'interazione tra l'intervento e la presenza di ecosistemi di comprovata valenza naturalistica, indicando nel parere eventuali particolari prescrizioni per la loro tutela.

5. Non è consentita la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui e la conversione dei cedui composti in cedui semplici, ai sensi dell'art. 45 della LRT 39/2000 e s.m.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i. L'autorizzazione al taglio è disciplinata dagli artt. 47 e 47 bis della LRT 39/2000 e s.m.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i.

Solo nel caso in cui le formazioni arboree (boschi), radicate sui geotopi e avviate ad alto fusto, a causa del loro particolare sviluppo, possano pregiudicare la stabilità dei versanti più acclivi è ammesso, ai fini della loro salvaguardia, il governo a ceduo delle stesse formazioni anziché a fustaia; ovviamente tali forme di trattamento devono essere possibili senza il ricorso interventi invasivi tali da permettere l'accesso al versante acclive (apertura di nuove piste) e l'esbosco dei tagli<sup>1</sup>. L'apertura di nuove piste e strade forestali è subordinata, oltre che all'iter

---

<sup>1</sup> Le formazioni vegetali arboree e/o arbustive sia di tipo puntuale che areale sui geotopi o loro parti (vetta, versante) rappresentano con gli stessi un'emergenza naturalistica che, come tale, è meritevole di tutela, nella consapevolezza che i processi di evoluzione naturale possano comportare, nel tempo, anche il venir meno dell'integrità di parti di geotopo

amministrativo previsto, anche al parere del Comitato di Gestione ai fini di garantire la tutela dell'integrità delle aree interessate alle opere, sulla base di un attento studio geomorfologico e paesaggistico che verifichi la stabilità delle opere stesse nonché il loro inserimento ambientale.

6. La difesa fitosanitaria dei boschi è a carico dei soggetti possessori/proprietari dei medesimi, così come prescritto dall'art. 57 della LRT 39/2000 e s.m.i.

La Provincia dovrà comunicare al Comune le necessità di difesa individuate ai sensi dell'art. 57 comma 2 della Legge e stabilire con lo stesso, in accordo con la Regione Toscana, le modalità di intervento che saranno sottoposte al parere preventivo del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico si dovrà esprimere preventivamente anche nel caso previsto dall'art. 57 comma 4 della suddetta norma, qualora siano attivati i Progetti di intervento pubblico ivi previsti. Il suddetto parere preventivo è richiesto anche nel caso di intervento proposto dall'Amministrazione comunale. Nel caso di Progetti di intervento pubblico previsti i soggetti possessori/proprietari dei fondi dovranno rilasciare apposito assenso all'accesso ai fondi medesimi.

7. Ai fini della tutela dei boschi dai danni provocati dalla fauna selvatica, ai sensi dell'art. 58 comma 1 della LRT 39/2000 e s.m.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i., il Comune, sentito il parere del Comitato di Gestione, potrà proporre alla Provincia la programmazione di interventi atti a mantenere una densità faunistica compatibile con la tutela dell'ambiente.

8. Ai fini della tutela degli alberi dichiarati monumentali o assimilabili a essi per valore scientifico, storico, paesaggistico, si applica la disciplina prevista dalla LRT 60/1998.

9. Non è consentito nessun tipo di alterazione anche parziale delle formazioni geologiche verticali (pinnacoli, guglie, piramidi).

## **Art. 13 - Norme specifiche.**

### **1. Tutela degli ecosistemi.**

Le presenti norme vengono emanate sulla base di quanto indicato in materia nei rispettivi strumenti urbanistici. La disciplina richiama altresì le prescrizioni di cui alle seguenti leggi e regolamenti: LRT 39/2000 "Legge Forestale" e s.m.i.; Regolamento forestale della Toscana approvato con DPGR dell'8 agosto 2003 n° 48/R e s.m.i.; LRT 16/1999 "Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei" così come modificata dalla LRT 58/2010, LRT 60/1998 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali" e modifica all'art. 3 della LRT 11 aprile 1995, LRT 56/2000 "Norme per la conservazione e la tutela degli Habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche"; modifiche alla LRT 23 gennaio 1998 n° 7; modifiche alla LRT 11

---

ma che interventi di gestione forestale in tali situazioni possono causare danni correlati ben più gravi di quelli dell'evoluzione naturale.

aprile 1995 n° 49; LRT 48/1994 “Norme in materia di circolazione fuori strada per i veicoli a motore”; LRT 3/1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n° 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»”; delibera di GR n° 260 del 19 marzo 2001 in materia di limiti dei prodotti secondari del bosco.

a) Soprasuoli arborei a prevalenza di latifoglie (leccete, castagneti, querceti di cerro, rovere, farnia, etc.): al fine di tutelare la valenza storico-paesaggistica dei boschi a prevalenza di latifoglie (cedui e da frutto), sono vietati interventi diretti alla sostituzione della specie presente con altre specie arboree. La sostituzione è consentita, con le procedure di cui alla LRT 39/2000 e s.m.i., previo parere del Comitato Scientifico, solo nel caso di dimostrata irreversibile compromissione fitopatologica del soprassuolo arboreo e solo con specie latifoglie autoctone indicate nella Relazione tecnica allegata, possibilmente di provenienza certificata, da scegliersi in funzione delle caratteristiche pedologiche e del microclima. Il Comitato Scientifico dovrà esprimersi anche in merito alla scelta della specie sostitutiva.

b) Sostituzioni di soprassuoli arborei a prevalenza di conifere (pino nero, pino marittimo, pino domestico, cipresso dell'Arizona, cipresso di Leiland, abete bianco, abete rosso): al fine di contenere la diffusione di fitopatologie e entomopatologie ricorrenti di tipo endemico nonché il ripristino di superfici percorse dal fuoco e favorire la capacità di rinnovazione naturale dei soprassuoli arborei e un ripristino delle specie arboree endemiche, sono ammesse le sostituzioni delle formazioni arboree a prevalenza di conifere esotiche in precedenza elencate con le specie autoctone e/o naturalizzate indicate nella relazione allegata al presente Regolamento. La sostituzione è consentita anche nei seguenti casi: avvenuto incendio boschivo che abbia compromesso irrimediabilmente il soprassuolo; taglio a raso per maturità del turno; accertata compromissione della stabilità geomorfologica dei versanti. La sostituzione dovrà avvenire con le procedure di cui alla LRT 39/2000 e s.m.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i., previo parere del Comitato Scientifico e solo con specie latifoglie autoctone e/o naturalizzate da scegliere in funzione delle caratteristiche pedologiche e del microclima. Il Comitato Scientifico dovrà esprimersi anche in merito alla scelta della specie sostitutiva.

c) Realizzazione di nuovi impianti arborei con specie latifoglie di tipo autoctono e/o naturalizzate: al fine di prevenire i danni causati dagli incendi boschivi e favorire di contro la capacità di rinnovazione naturale dei soprassuoli arborei nonché la difesa idrogeologica e prevenire i relativi dissesti, è auspicata la costituzione, attraverso opportune pratiche selvicolturali, di nuovi soprassuoli che sostituiscano quelli pionieri danneggiati sia per la costituzione di nuovi boschi, al fine di mantenere l'equilibrio tra aree aperte e boscate e la conseguente conservazione della biodiversità, sia per la costituzione di impianti di arboricoltura da legno a turno definito, in entrambi i casi da scegliersi in funzione delle caratteristiche pedologiche e del microclima. I nuovi impianti dovranno essere realizzati con le procedure di cui alla LRT

39/2000 e s.m.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i., previo parere del Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico dovrà esprimersi anche in merito alla specie sostitutiva ma limitatamente alle specie indicate nella Relazione tecnica allegata.

d) Contenimento dei popolamenti misti di robinia, ailanto e bambù: dovranno essere favoriti tutti gli interventi di gestione forestale con “governo a ceduo senza rilascio di matricine”, con turni brevi, che rappresentano metodi di facile applicazione, oppure metodi di selvicoltura indiretta con l'introduzione di specie di latifoglie nobili a crescita rapida negli stadi giovanili e ben tolleranti l'ombreggiamento, atti al contenimento delle specie invasive e altamente pollonifere quali la *Robinia pseudoacacia* e l'*Ailanthus altissima*<sup>2</sup>. Mentre, per i popolamenti diffusi di *Bambuseae*, soprattutto se localizzati in area ripariale, il cui sviluppo può ostacolare il deflusso delle acque, dovranno essere applicato il taglio a raso delle canne e il taglio successivo ripetuto dei nuovi getti, impedendo alle foglie di compiere la fotosintesi, fintanto che il sistema radicale non esaurisca la sua riserva e muoia.

e) Conservazione dei popolamenti di vegetazione igrofila: nelle aree ripariali, golenali e lungo i fossi, sono consentiti esclusivamente interventi di conservazione degli ecosistemi umidi. Solo nel caso di dimostrato rischio per la pubblica sicurezza e ai fini della pulizia idraulica, possono essere autorizzati particolari interventi che prevedano anche l'eliminazione di esemplari arborei di pregio. Il soggetto deputato al rilascio di autorizzazione al taglio è la Provincia, previo parere del Comitato Scientifico.

f) Conservazione degli oliveti: per la valenza storico-paesaggistica e per la conservazione delle sistemazioni agrarie dell'oliveto terrazzato, ciglionato e gradonato che hanno prodotto determinati assetti idraulici e morfologici, sono consentiti interventi tesi al mantenimento della coltura e delle opere connesse (reticolo idraulico minore, muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti e gradonamenti). Sono prescritti tutti gli interventi atti a tutelare e preservare la continuazione della coltura tradizionale dell'olivo; sono vietate le operazioni di potatura atte a modificare la tradizionale forma di allevamento degli olivi e il taglio al piede della pianta con l'eventuale estrazione delle ceppaie, consentito solo in caso di gravi danni da gelate o parassiti ed altre calamità naturali. L'allevamento dei nuovi polloni dovrà avvenire con l'obiettivo di ricostruire la forma tradizionale. L'abbattimento degli olivi con estrazione della ceppaia è consentito solo in caso di grave ed irreversibile compromissione fitosanitaria della pianta o per motivi collegati alla pubblica incolumità (eccessiva inclinazione e vicinanza a strade o fabbricati).

g) Cura del bosco: al fine di prevenire la diffusione degli incendi deve essere prevista la regolare attuazione delle operazioni di pulitura del bosco, attraverso il taglio del sottobosco arbustivo. È vietato l'abbandono dei materiali di risulta in loco o l'accatastamento negli impluvi naturali o nell'alveo dei corsi d'acqua.

h) Cura delle sistemazioni idraulico-agrarie: al fine di preservare le testimonianze storico-paesaggistiche e di prevenire il dissesto idrogeologico è auspicabile il mantenimento in efficienza funzionale delle sistemazioni idraulico-agrarie per mezzo di una loro corretta gestione e manutenzione periodica.

i) Cura dei corpi idrici: al fine di preservare le caratteristiche idrogeologiche dell'area è vietato qualunque tipo di trasformazione dei corpi idrici nonché l'immissione diretta in essi di reflui non depurati.

## **2. Tutela della flora spontanea e dei funghi.**

Ai fini del presente Regolamento si considerano prodotti secondari del sottobosco:

- a) funghi epigei e ipogei;
- b) more di rovo (*Rubus ulmifolius*);
- c) bacche di mirto (*Myrtus communis*);
- d) asparagi selvatici (*Asparagus acutifolius*; *A. tenuifolius*);
- e) muschi, licheni, felci;
- f) pungitopo (*Ruscus aculeatus*);
- g) agrifoglio (*Ilex aquifolium*);
- h) erbe officinali.

a) Funghi epigei ed ipogei: la raccolta dei funghi epigei spontanei è subordinata a obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e dell'equilibrio degli ecosistemi.

Tale raccolta, nel territorio dell'ANPIL, è consentita previa autorizzazione regionale di cui all'art. 8 della LRT 16/1999 così come modificata dalla LRT 58/2010. L'autorizzazione rilasciata consente la raccolta sino ad un massimo di Kg 3 (salvo il caso di un singolo esemplare o un cespo di esemplari concresciuti di maggior peso), di cui non più di Kg 0,5 di *Amanita caesarea* (Ovulo buono) e Kg 0,5 di *Calocybe gambosa* (*Lyphillum gambosum* Singer) (Prugnolo).

I coltivatori diretti a qualunque titolo e tutti coloro che hanno in gestione l'uso proprio del bosco nonché i soci di cooperative agricolo-forestali, esercitanti tali diritti su proprietà situate all'interno dell'ANPIL, possono chiedere al Comitato di Gestione l'autorizzazione alla costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, nelle quali è loro riservata in via esclusiva la raccolta, senza possibilità di cessione a terzi di tale facoltà, e comunque nel rispetto delle norme relative alle modalità di raccolta e ai relativi divieti, senza limitazione di giornate di raccolta o di quantità. Il Comitato di Gestione, con il rilascio dell'autorizzazione, impartirà le prescrizioni relative alle modalità di tabulazione e di gestione.

La raccolta è ammessa esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso e può essere esercitata solo nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere

---

<sup>2</sup> CFR. Relazione Tecnica, p.112, per ulteriori chiarimenti.



del sole fino a un'ora dopo il tramonto. I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto. È vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi o a rete, aerati e idonei a garantire la diffusione delle spore. È vietato l'uso di sacchetti o buste di plastica. E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortina superficiale del terreno contenente muschi, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei paesaggi e per le pratiche colturali autorizzate e fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria. Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate, è vietata la raccolta di esemplari con dimensioni minime del cappello inferiori a: cm 4 per il genere *Boletus*; cm 2 per l'*Hygrophorus marzuolus* (Dormiente), per il *Lyphillum gambosum* Singer (Prugnolo). La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo, salvo che ai proprietari o possessori; infine, la raccolta è vietata nelle aree a verde pubblico, per una distanza di m 20 dal margine della carreggiata di strade comunali e provinciali, nelle aree a discarica, nelle aree industriali e artigianali.

La raccolta dei funghi ipogei è disciplinata dalla LRT 50/1995. La raccolta dei funghi ipogei (di seguito indicati come tartufi) è libera nei boschi e nei terreni coltivati. Hanno diritto di proprietà sui tartufi, nelle tartufaie coltivate o controllate, tutti coloro che le conducono; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "raccolta di tartufi riservata".

Il Comitato di Gestione, su richiesta di coloro che hanno titolo, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate. Per tartufaie controllate si intendono quelle naturali migliorate e incrementate con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene; si intendono, invece, per tartufaie coltivate quelle impiantate ex novo.

b) Pungitopo e agrifoglio: è vietata la raccolta di pungitopo e agrifoglio (specie protetta ai sensi dell'art. 62 della LRT 39/2000 e s.m.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.i.).

c) Muschi, licheni e felci: è vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta di muschi, licheni e felci.

d) Altri prodotti secondari del sottobosco: è consentita la raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti dei possessori/proprietari dei fondi, entro i seguenti limiti e con le seguenti modalità:

- More di rovo: Kg 1/persona/giorno;



- Bacche di mirto: Kg 0,5/persona/giorno;
- Bacche di ginepro: Kg 0,2/persona/giorno;
- *Asparagus acutifolius*: Kg 0,5 di steli/persona/giorno; la raccolta deve essere effettuata esclusivamente con strumenti di taglio, dalla ripresa dell'attività vegetativa al 31 maggio di ogni anno. E' vietato lo sradicamento dell'intera pianta;
- *Asparagus tenuifolius*: è vietata la raccolta;
- Specie officinali non protette: quantitativo correlato a un uso esclusivamente familiare.  
e) È vietata la raccolta, a fini commerciali, di tutti i prodotti indicati al punto precedente.

### **3. Tutela delle specie vegetali di particolare valore.**

È vietato il danneggiamento, l'estirpazione, la distruzione e la raccolta di fronde di sclerofile sempreverdi come il mirto (*Myrtus communis*), il lentisco (*Pistacia lentiscus*), il corbezzolo (*Arbutus unedo*) e il luppolo (*Humulus lupulus*) lungo i corsi d'acqua;

In deroga alle disposizioni del presente articolo, possono essere rilasciate autorizzazioni specifiche e nominative da parte della Provincia ai sensi della LRT 56/2000 per sole finalità scientifiche.

### **4. Tutela delle specie faunistiche di alto valore ecologico<sup>3</sup>.**

- a) **Fauna Ornitica**: sono favorite le misure per l'apposizione di nidi artificiali nelle aree agricole, da realizzarsi nell'ambito di programmi divulgativi e didattici istituiti per favorire la fruizione dell'area (CFR. Scheda-Norma n° 020-B "Misure per l'apposizione di nidi artificiali per l'avifauna"); gli interventi attivi per la conservazione e/o per la ricostruzione ex-novo di idonei siti di nidificazione all'interno dei centri abitati o nei fabbricati isolati; le misure per agevolare l'impianto di colture tradizionali agrarie (cereali, leguminose foraggere) per il mantenimento dei residui della coltura anche durante l'estate e l'inverno (stoppie) e l'eventuale impianto di colture a perdere per favorire l'alimentazione degli uccelli.
- b) **Entomofauna**: sarebbe auspicabile la conversione delle aziende agricole che operano sul territorio ai metodi dell'agricoltura biologica; deve essere incentivata la diversificazione delle colture; devono essere evitate le possibili sorgenti inquinanti; sono vietate forti modificazioni dell'alveo e delle rive dei corsi d'acqua.
- c) **Anfibi e Rettili**: devono essere protetti i corsi d'acqua da possibili sorgenti inquinanti e da variazioni dovute all'attività antropica; sono vietati il taglio degli alberi lungo le sponde dei corsi d'acqua e per una certa distanza da esse, le possibili sorgenti inquinanti; è vietato immettere, nei laghetti come nei borri, pesci di qualsiasi specie; devono essere preservati gli

---

<sup>3</sup> Non sono a disposizione, al momento della redazione del presente Regolamento, dati puntuali di rilievo ritenuti sufficienti all'elaborazione di una cartografia esaustiva relativa ai siti specifici per le specie faunistiche tutelate (CFR. Relazione generale allegata). Nella carta degli Ecotessuti allegata, sono state comunque indicate le specie animali presenti per ciascun habitat.

appezzamenti boscati; devono essere mantenuti i muretti a secco, i cespuglieti e le siepi ai margini dei campi; particolare attenzione deve essere prestata all'uso di diserbanti, pesticidi e concimi chimici nelle aree coltivate.

- d) Micromammiferi: devono essere salvaguardati i corsi d'acqua (devono essere impediti qualsiasi tipo d'inquinamento e ogni forma di regimazione delle acque e, ove possibile, il taglio della vegetazione ripariale); devono essere mantenute aree a prato-pascolo anche piccole ma ben distribuite su tutto il territorio, soprattutto in prossimità dei boschi; nelle aree agricole, devono essere conservate e ampliate le formazioni lineari (siepi, filari e fossi), devono essere limitati e controllati l'utilizzo di pesticidi e prodotti chimici in genere.
- e) Chiroteri: tutte le specie di chiroteri sono protette dalla Direttiva CEE 92/43, attuata dal DPR 8 settembre 1997, n° 357, integrato e modificato dal DPR 12 marzo 2003, n° 120; dalle L 503/1981, L 42/1983, L 157/1992, L 104/2005 e dalla Direttiva 2004/35/CE attuata dal D. Lgs. 3 Aprile 2006, n° 152, Parte VI.

Devono essere salvaguardate le strutture atte al rifugio degli stessi (grotte, caverne, alberi cavi, etc.); particolare attenzione deve essere dedicata all'uso di diserbanti e pesticidi chimici al fine di preservare non solo i chiroteri ma anche l'entomofauna, loro principale fonte di alimentazione; sono favorite le misure per l'apposizione di nidi artificiali nelle aree agricole, da realizzarsi nell'ambito di programmi divulgativi e didattici istituiti per favorire la fruizione dell'area (CFR. Scheda-Norma n° 020-A "Misure per l'apposizione di nidi artificiali per i chiroteri"), i programmi di monitoraggio nonché azioni di sensibilizzazione ed informazione delle comunità locali quali la realizzazione di materiale divulgativo, la creazione di un servizio informativo per allevatori, agricoltori ed operatori locali e per la promozione di ulteriori iniziative di conservazione e tutela dei siti, introduzione di programmi specifici di educazione ambientale rivolti alle scuole.

### **5. Accensione fuochi all'aperto.**

Per l'accensione dei fuochi all'aperto, valgono le disposizioni di cui all'art. 76 commi 1-2 della LRT 39/2000 e s.m.i., dell'art. 63 del Regolamento Forestale della Regione Toscana dell'8 agosto 2003 n° 48/R e s.m.i., nonché le disposizioni di cui alle specifiche ordinanze comunali in materia di "accensione fuochi in terreni non boscati in area collinare".

È ammessa l'accensione di fuochi a scopo ricreativo nelle sole aree a ciò predisposte.

### **6. Allevamento di animali. Presenza di animali non configurabile come allevamento.**

I Comuni privi di specifiche norme in materia nei rispettivi strumenti urbanistici dovranno provvedere in tal senso. Nello specifico dovranno essere vietati gli allevamenti di tipo intensivo e privilegiata la zootecnia estensiva. Al riguardo, è da considerarsi allevamento estensivo un

carico massimo di 1,46 UBA/ha oltre il quale l'allevamento è da ritenersi intensivo per la tipologia agronomica dell'area. Per la conversione, si faccia riferimento alla tabella di seguito riportata (All. V al Reg. 1974/2006/CE).

<b>Categoria di animali</b>	<b>Indice di conversione in UBA</b>
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età	1,0
Bovini da sei mesi a due anni di età <sup>4</sup>	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Equini di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e Caprini di età superiore a 10 mesi <sup>5</sup>	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 6 mesi (cinghiali)	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame (specie venatorie)	0,003

Per il carico relativo ai cani da reddito in allevamento, date le caratteristiche agronomiche dell'area, è di 10,62 capi/ha (rientra nel numero dei capi allevati anche la prole dal momento della nascita; L 349/1993, DM 28 gennaio 1994).

Invece, per il carico dei cani da caccia, date le condizioni particolari delle loro strutture di ricovero, il numero non può superare 21,86 capi/ha.

Gli impianti, strutture e insediamenti per l'esercizio di attività sportivo-ricreative con animali potranno essere realizzate solo a seguito di approvazione di un piano attuativo atto a valutare correttamente le problematiche connesse alla compatibilità ambientale e alla dotazione infrastrutturale (viabilità, parcheggi).

Relativamente all'attività cinofila, è ammesso l'allevamento e la produzione previa approvazione dell'Amministrazione Comunale, valutate le caratteristiche tecniche, igienico-sanitarie e ambientali degli impianti

Le strutture di allevamento, in tutti i casi, dovranno essere realizzate facendo ricorso a materiali e tecniche della tradizione locale, prestando la massima attenzione ad un loro corretto inserimento paesaggistico-ambientale.

## **7. Olivicoltura.**

Negli oliveti sono consentite le ordinarie pratiche agricole.

È auspicabile l'attivazione di tecniche di lotta guidata contro parassiti animali e fungini dell'olivo e ancor più di tecniche biologiche di coltivazione.

Le singole Amministrazioni comunali si adopereranno per incentivare queste metodologie, anche con proprie iniziative (Corsi didattici e formativi).

---

<sup>4</sup> Sono da considerarsi equiparabili a bovini da sei mesi a due anni: daini, cervi, lama, alpaca.

### **8. Recinzioni.**

Sono consentite recinzioni nelle aree di pertinenza di edifici secondo quanto previsto dai rispettivi strumenti urbanistici.

Per i territori aperti valgono le seguenti prescrizioni:

- recinzioni realizzate con tutori lignei a sezione circolare sbucciati;
- reti a maglia sciolta o di tipo a maglia quadra per uso zootecnico.

Nel caso di allevamenti autorizzati di animali è consentita la realizzazione di una recinzione senza fondazione continua, in pali di castagno e filo zincato non spinato o filo elettrificato a bassa tensione posto a ca. 80 cm dal suolo. In questo caso la recinzione elettrificata assume il carattere di temporaneità. (CFR. Scheda-Norma n° 012 “Recinzioni e parapetti”).

Sono fatte salve anche la conservazione e la manutenzione dei manufatti costituenti emergenze storico-architettoniche ancora presenti nel territorio dell'ANPIL come, ad esempio, tratti di muri di confine realizzati in pietra e/o in muratura di elementi pieni di laterizio ad una o più teste, intonacati e non.

### **9. Illuminazione.**

La disciplina dettata dal presente punto ha la finalità di salvaguardare la fauna notturna e le rotte migratorie dell'avifauna dai fenomeni dell'inquinamento luminoso, inteso come ogni forma di irradiazione di luce artificiale verso la volta celeste.

Per l'illuminazione pubblica e privata non possono essere impiegati fasci luminosi orientati verso l'alto: la prescrizione è riferita sia a fasci fissi sia mobili. (CFR. Schede-Norma n° 004 “Illuminazione pubblica su palo” e n° 005 “Illuminazione pubblica a suolo”).

Il presente punto non disciplina gli impianti funzionali al servizio antincendio e alla segnaletica luminosa di sicurezza, gli impianti per cantieri e per manifestazioni all'aperto con carattere di temporaneità.

### **10. Segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo della viabilità.**

La segnaletica e la cartellonistica funzionale alla valorizzazione, alla conoscenza e alla promozione dell'ANPIL, sia di carattere pubblico sia privato, dovrà essere omogenea su tutto il territorio dell'ANPIL. (CFR. Scheda-Norma n° 019 “Cartelli per percorsi naturalistici”).

Il progetto, se di rilevanza intercomunale, dovrà essere sottoposto anche al parere preventivo del Comitato di gestione mentre, se di carattere privato, dovrà essere sottoposto agli adempimenti previsti in materia di pubblicità secondo quanto stabilito dalle specifiche norme vigenti. Il progetto dovrà essere corredato da idonea documentazione atta alla valutazione delle caratteristiche costruttive e al contenuto tematico.

---

<sup>5</sup> Sono da considerarsi equiparabili agli ovicaprini: mufloni, caprioli.

Tutti gli elementi di arredo da installare lungo la viabilità a cura di soggetti privati o pubblici dovranno essere preventivamente autorizzati tramite parere del Comitato di gestione.

In ogni caso il posizionamento non dovrà avvenire all'interno di coni ottici che possano compromettere le visuali di pregio sulle Balze. (CFR. Scheda-Norma n° 20 "Mezzi pubblicitari ubicati lungo la viabilità").

### **11. Sistemazioni vegetazionali lungo la viabilità.**

Le sistemazioni vegetazionali a servizio della viabilità pubblica o privata devono essere effettuate con le specie autoctone o naturalizzate; sono vietati gli impianti di specie esotiche.

Al riguardo, sono ammessi esclusivamente gli impianti delle specie indicate nella Relazione allegata al presente Regolamento.

### **12. Strade, passerelle, guadi.**

La realizzazione di nuove strade nell'ANPIL è ammessa solo all'interno di un piano complessivo di valorizzazione degli itinerari turistico-naturalistici, o per interventi di interesse privato. L'intervento dovrà seguire gli indirizzi delineati nella Scheda-Norma n° 17 "Strade bianche" ed è comunque soggetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Per le strade vicinali e poderali, è vietata l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali, se non per comprovate esigenze e comunque da effettuarsi secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Fermo restando l'obbligo di mantenere e reintegrare le preesistenti pavimentazioni in pietra della viabilità pubblica, privata ad uso pubblico, poderale e privata, con materiali lapidei simili, nel caso di nuove pavimentazioni (necessità di pavimentare tratti limitati di viabilità per motivi dettati dalla forte pendenza, etc.) dovrà essere impiegato esclusivamente materiale lapideo sciolto pressato (di idoneo spessore, bagnato opportunamente e rullato) oppure fissato con resine stabilizzanti o cementato nei punti di massima pendenza; il tutto dovrà comunque mantenere l'aspetto esteriore dei materiali lapidei locali. Gli interventi sulle pavimentazioni sono soggetti a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Nel caso si renda necessario l'attraversamento e/o il superamento di ostacoli quali torrenti e rivi ai fini di una maggiore sicurezza e per il miglioramento della fruibilità dei luoghi, e soltanto per la tipologia ciclopedonale, devono essere applicate le tecniche dell'ingegneria naturalistica delineate nella Scheda-Norma n° 18 "Passerelle e guadi sommergibili ciclopedonali". Anche nel caso di analoghe strutture con funzionalità carrabile, le stesse dovranno conformarsi come tipologia costruttiva a quelle descritte nella Scheda succitata.

Le opere accessorie puntuali di sicurezza (guardrail) dovranno essere rivestite di legno lamellare ovvero, in alternativa, realizzate in lamiera possibilmente colorata secondo quanto

indicato nell'apposito allegato al presente Regolamento (CFR. Scheda-Norma n° 011 "Barriere stradali – Guardrail").

Anche le altre opere di sicurezza stradale, quali muri stradali e barriere paramassi dovranno rispettare i requisiti di mitigazione ed inserimento paesaggistico delineati nelle Schede-Norma n° 010 "Muri stradali" e n° 013 "Barriere paramassi".

### **13. Elementi architettonici o naturali con valore di segno territoriale.**

Per i manufatti quali tabernacoli, fonti, ponticelli, muri a secco, etc., individuati come elementi di valore storico e ambientale dagli strumenti urbanistici comunali o assimilabili a questi in virtù delle loro caratteristiche valgono le prescrizioni dei Regolamenti Urbanistici Comunali.

Sono, comunque, soggetti a conservazione e a restauro conservativo gli elementi decorativi come stemmi lapidei o dipinti, immagini votive, iscrizioni, meridiane, orologi, mostre e cornici dipinte o a rilievo.

Sono vietati interventi di falsificazione e sostituzione degli elementi architettonici presenti con materiali a base cementizia o non di provenienza locale.

Tutti gli interventi sono soggetti a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Per gli elementi naturali quali filari di cipressi, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, individuabili come elementi di valore storico e ambientale in virtù delle loro caratteristiche, è obbligatoria la tutela.

Tutti gli interventi eseguiti su tali elementi non riconducibili alla manutenzione ordinaria del verde (ovvero alla potatura, al diradamento o alla rimonda del secco) sono soggetti a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

### **14. Difesa del suolo e del sottosuolo.**

a) Per l'assetto geomorfologico e per il sistema di regimazione idraulica dei versanti, valgono le seguenti prescrizioni:

È vietata qualsiasi trasformazione delle formazioni geomorfologiche evidenziate nella carta "Tipi di Balze" e nel relativo abaco tipologico allegati al presente Regolamento.

È vietata la demolizione, la modificazione e la manomissione, anche parziale, dei muri di contenimento (muretti a secco) esistenti.

È vietata ogni modifica morfologica, anche parziale, del sistema dei terrazzamenti (ciglioni) in terra, privi di muri di contenimento.

È vietata l'esecuzione di sbancamenti di tratti di versante.

Sono vietati gli interventi che interferiscono con le scaturigini naturali di acque sotterranee, ancorché non captate, o che interferiscano o danneggino il sistema dei condotti ipogei.

b) Interventi di sistemazione agraria di tipo straordinario (miglioramenti fondiari: scassi per nuovi impianti di vigneto, oliveto, frutteto; realizzazione di una nuova rete scolante con acquidotti, fossi acquai, dreni interrati) che, per la loro importanza interagiscono con la stabilità dei versanti, dovranno essere soggetti a comunicazione preventiva e corredati da un progetto che ne permetta una compiuta valutazione, secondo disposto dal Regolamento Forestale della Toscana DPGR 48/R/2003.

### **15. Torrenti e rete idraulica di drenaggio superficiale.**

a) Per i corsi d'acqua (rivi e torrenti): è vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione dell'alveo e delle sponde, se non per comprovate esigenze di sicurezza.

b) Per gli elementi della rete idraulica di drenaggio superficiale (fossi acquai, acquidotti, sistemazioni idraulico-agrarie) è vietata l'alterazione del tracciato, la copertura o l'artificializzazione, se non per comprovate esigenze.

Sono fatte salve tutte le operazioni atte a mantenere in efficienza il reticolo idraulico secondario (scoline) a rinnovo annuale.

Per i predetti elementi, qualora non di proprietà pubblica, è fatto obbligo di manutenzione da parte dei proprietari o possessori dei fondi interessati.

Gli interventi di manutenzione, sia di carattere privato sia pubblico, dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali della rete di drenaggio, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perse in seguito a mancata manutenzione o ad interventi alterativi.

Tutti gli interventi non classificabili come interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

### **16. Interventi per la difesa da incendi.**

E' consentita la realizzazione di tutte le opere e interventi strettamente funzionali alla salvaguardia dagli incendi boschivi (cesse parafuoco, invasi per la raccolta dell'acqua e punti di approvvigionamento, piste forestali, etc.).

Tali opere, oltre al parere degli Organi Istituzionali, sono assoggettate agli strumenti urbanistici comunali.

Nella progettazione degli interventi dovrà essere privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e verificato l'inserimento paesaggistico dell'opera (LRT 39/2000 e s.m.e.i. con il DPGR dell'8 agosto 2003, n° 48/R e s.m.e.i.).



**17. Prescrizioni per la progettazione e l'attuazione degli interventi pubblici e privati relativi ad interventi di difesa del suolo e regimazione idraulica; interventi di trasformazione dell'assetto fondiario; interventi di gestione forestale.**

Nella realizzazione di nuove opere pubbliche o private di difesa del suolo e regimazione idraulica conseguenti a eventi di dissesto idrogeologico, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, si predilige il ricorso all'uso di tecniche di ingegneria naturalistica (CFR. Schede-Norma n° 014 "Strutture di consolidamento dei versanti", n° 015 "Tubazioni sottostrada", n° 016-A "Opere idrauliche – Briglie in pietra e legname e rampe in pietra", n° 016-B "Opere Idrauliche – Canalette in legno e strutture drenanti").

Nel rispetto della direttiva della Regione Toscana sui criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica, approvata con delibera di CR n° 155 del 20.05.1997, dovranno essere evitati interventi che prevedano: manufatti in calcestruzzo, scogliere in pietrame o gabbionate non rinverdite, rivestimenti dell'alveo e sponde dei torrenti in calcestruzzo, tombamenti, rettificazioni e modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua, taglio non selettivo della vegetazione riparia, arbustiva e arborea.

Solo nel caso in cui, per la tutela della pubblica incolumità e sicurezza, o per casi di carattere eccezionale conseguenti eventi di dissesto idrogeologica, si renda necessario realizzare gli interventi di cui sopra, il progetto dell'opera dovrà contenere uno o più specifici elaborati tecnici atti a dimostrare l'indispensabilità dell'intervento. Il progetto, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, dovrà dimostrare di avere adottato tutte le possibili tecniche di mitigazione dell'impatto paesaggistico e biologico dell'opera.

Nel rispetto della direttiva della Regione Toscana sopra citata, i progetti relativi agli interventi strutturali di consolidamento delle sponde dei torrenti e, in generale, gli interventi che interferiscono sui biotopi, sulle fasce verdi ripariali e sulle aree di naturale espansione con relative zone umide collegate, dovranno, fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica, garantire il mantenimento e la ricostituzione dei caratteri di naturalità degli ecosistemi ripariali, tenuto conto delle specie autoctone presenti nell'area di intervento.

In quest'ottica, al di fuori dell'alveo normalmente attivo, gli interventi di abbattimento degli esemplari arborei di alto fusto devono essere limitati agli individui che possano compromettere, per stato fitosanitario, inclinazione e scarsa radicazione, la sicurezza idraulica.

Dovranno essere altresì mantenute le associazioni naturali presenti lungo il corso dei torrenti.

Negli interventi di trasformazione fondiaria dovrà essere evitata l'alterazione dell'assetto morfologico dei suoli, se non per comprovate esigenze di sicurezza. Allo scopo dovranno essere impiegate tecniche di ingegneria naturalistica. Soluzioni diverse devono essere adeguatamente motivate di sicurezza. Gli interventi sono soggetti a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali.

L'alterazione delle modalità di regimazione idraulica della superficie agricola, se non per comprovate esigenze, da effettuarsi in ogni caso con modalità compatibili con le caratteristiche morfologiche e ambientali dei luoghi. Gli interventi sono soggetti a quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali.

### **18. Energia da fonti rinnovabili.**

Dovranno essere favorite quelle iniziative volte al risparmio energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. L'installazione e realizzazione dei relativi impianti è sottoposta al regime della vigente normativa nazionale (D. Lgs. 387/2003, DM 10 settembre 2010 e s.m.e.i.), regionale (LRT 39/2005 e dalla LRT 11/2011) e comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Gestione, nel rispetto dei criteri di mitigazione ed inserimento ambientale [CFR. Schede-Norma n° 007 "Impianti microeolici", n° 008 "Impianti fotovoltaici al suolo" e n° 009 "Impianti fotovoltaici a tetto").

### **19. Impianti di fitodepurazione.**

A servizio degli edifici presenti nell'ANPIL, è preferibile la realizzazione di impianti di fitodepurazione; gli impianti dovranno essere mantenuti e monitorati da parte dei proprietari con verifiche cadenzate.

### **20. Linee elettriche e telefoniche.**

Qualora si debba intervenire su linee esistenti, le linee elettriche e telefoniche devono essere interrata. L'individuazione dei tracciati deve essere oggetto di un'attenta valutazione al fine di limitare i danni che l'apertura di profonde trincee potrebbe arrecare all'ambiente circostante. A tal fine dovranno essere utilizzati, come sede preferenziale per l'interramento dei cavi, i tracciati stradali esistenti.

Qualora si debbano, in via eccezionale, realizzare linee aeree, alla documentazione presentata ai Comuni dovrà essere allegata una relazione tecnica per la valutazione dei potenziali danni che la realizzazione e l'esercizio delle nuove linee potrebbero comportare nei confronti degli ecosistemi naturali. In questo caso i pali e i tracciati dovranno avere particolare fattura, colore e sviluppo al fine di ridurre il loro impatto sul paesaggio.

Le cabine elettriche in muratura, relative alle linee elettriche, dovranno essere opportunamente localizzate tramite un attento studio relativo all'impatto paesaggistico e ambientale.

Non potranno, comunque, essere localizzate su crinali o emergenze paesaggistiche né in prossimità di edifici storici o di pregio ambientale né su vedute panoramiche o su borghi e centri storici.

(CFR. Schede-Norma n° 001-A "Linee elettriche di media e bassa tensione su palo, Criteri di mitigazione in presenza di visuali di pregio e formazioni arboreo arbustive", n° 001-B. "Linee

elettriche di media e bassa tensione su palo, Criteri di mitigazione in presenza di spazi aperti, copertura vegetativa non uniforme e piccoli rilievi, n° 002 “Linee telefoniche su palo” e n° 003 “Cabine di trasformazione”].

### **21. Siepi.**

Al fine di migliorare la qualità ambientale, devono essere mantenute le formazioni lineari allevate in forma libera di siepi arbustive. La loro composizione dovrà rifarsi alle specie autoctone: ligustro (*Ligustrum vulgare*), alloro (*Laurus nobilis*), viburno (*Viburnum lantana*), ginestra (*Cytisus scoparius*), prugnolo (*Prunus spinosa*), biancospino (*Crataegus monogyna*), acero campestre (*Acer campestre*), olmo (*Ulmus minor*).

La loro gestione sarà attuata attraverso periodici tagli di contenimento.

Al fine di aumentare la biodiversità, dovranno essere incrementate tali formazioni, utilizzando le provvidenze regionali (PSR) o provinciali previste per l’implementazione delle misure agro-ambientali (Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Arezzo).

### **22. Rifiuti solidi urbani.**

Dovranno essere predisposti cestini e punti di raccolta puntuali in prossimità delle aree attrezzate.

Per quanto riguarda i punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani di maggiore dimensione, a servizio dei centri urbani, qualora ricadessero all’interno del perimetro dell’ANPIL, dovranno essere rispettati i requisiti di mitigazione paesistica e ambientale, evitandone l’ubicazione in prossimità di vedute panoramiche o di emergenze paesaggistiche. (CFR. Scheda-Norma n° 22 “Punti di raccolta dei rifiuti solidi urbani”).

## **Titolo IV - Modalità di fruizione dell'ANPIL. Vigilanza e controllo. Sanzioni**

### **Art. 14 - Viabilità interna e di accesso all'ANPIL: modalità di fruizione.**

Ai sensi della LRT 48/1994, nelle ANPIL è vietata la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori della rete stradale esistente.

In deroga al divieto, è consentito l'accesso, con mezzi motorizzati, ai soggetti diversamente abili.

L'accesso pedonale e/o ciclistico all'ANPIL è consentito attraverso la rete di sentieri individuati nella tavola "Carta dei percorsi".

### **Art. 15 - Attività venatoria.**

È consentita l'attività venatoria, con le modalità previste dalla LRT 3/1994 e s.m.e.i., fatti salvi gli eventuali Istituti Faunistici presenti e le eventuali Aziende per il ripopolamento venatorio, ove l'esercizio venatorio libero è vietato.

Eventuali limitazioni dell'esercizio venatorio risultanti da studi e ricerche saranno concordati con la Provincia di Arezzo.

Nell'area in oggetto, non potrà essere esercitata l'attività venatoria attraverso il ricorso agli appostamenti fissi di caccia.

### **Art. 16 - Aree attrezzate.**

È consentito l'uso delle attrezzature appositamente predisposte per la fruizione.

È vietato il danneggiamento della cartellonistica, dei tavoli, dei cestini e di ogni altra attrezzatura appositamente installata sui percorsi e nelle aree attrezzate.

È vietato l'abbandono dei rifiuti.

### **Art. 17 - Vigilanza e controllo.**

All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento provvedono gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57 CCP con particolare riferimento agli organi di polizia forestale, provinciale e municipale, nonché alle guardie ambientali volontarie secondo le modalità indicate negli artt. 5 e 6 della LRT 7/1998.

### **Art. 18 – Visite guidate, didattica, accoglienza.**

Il servizio di visite guidate e le attività didattico-scolastiche e di educazione ambientale saranno gestite mediante l'utilizzo di personale proprio o di operatori esterni abilitati a svolgere le funzioni e i compiti assegnati. Detti operatori dovranno essere in regola con le disposizioni di cui alla LRT 42/2000, ove necessario, e verranno individuati sulla base delle competenze ritenute più idonee all'incarico da svolgere (guida ufficiale provinciale per parchi e riserve naturali o altri soggetti qualificati allo scopo del caso).

Gli Enti, Associazioni e/o privati che intendono svolgere autonomamente progetti e/o attività di educazione ambientale, didattica naturalistica e altro, devono presentare comunicazione all'Amministrazione comunale, attraverso l'Assessorato Scuola e Cultura, allegando una relazione sulle modalità e i tempi di attuazione dei progetti o delle attività.

Il titolare del progetto o dell'attività potrà presentare relazioni (o comunicazioni) intermedie sullo stato di avanzamento e, al termine, una relazione finale con i risultati conseguiti.

L'accesso dei gruppi (turistici, scolaresche, etc.) dovrà essere notificato all'Amministrazione Comunale e disciplinato da questa, tenendo conto del carico massimo di utenti in rapporto alla tutela dell'ecosistema, dell'attività venatoria e della quiete dei residenti.

Nell'ANPIL, la fruizione e l'accoglienza nelle strutture di proprietà o comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, è di competenza del Comune stesso che potrà affidare la gestione, totale o parziale, dei servizi di accoglienza a terzi, sulla base di specifica convenzione.

La programmazione delle iniziative di promozione territoriale dell'ANPIL sarà a cura del Comitato di Gestione che, al riguardo, potrà coordinarsi con la Provincia e la Regione.

### **Art. 19 – Sanzioni.**

Per le violazioni al presente Regolamento, ove non specificatamente disciplinato dal Regolamento stesso, si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. T.U. 267/2000 ai sensi dell'art. 7 bis "Sanzioni amministrative", LRT 49/1995 e LRT 56/2000, fatto salvo per diversa articolazione dei pagamenti in misura ridotta tramite approvazione da parte di ogni singola Amministrazione Comunale ai sensi del DL 92/2008 a modifica dell'art. 16 della L 689/1981.

Le violazioni soggette a sanzioni sono:

- a) Interventi sulla popolazione vegetale senza autorizzazione.
- b) Allevamento di animali: violazione delle norme previste dall'art. 13, punto 6 del presente Regolamento, pagamento della sanzione prevista con obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione o acquisizione del parere preventivo del Comitato Scientifico.
- c) Recinzioni:

- Mancato rispetto di quanto previsto da ciascuno strumento urbanistico per la realizzazione di recinzioni in genere: sanzione amministrativa con obbligo di riconduzione in pristino dell'area oggetto d'intervento (come specificato all'art. 23 della LRT 45/1995);
  - Realizzazione di recinzioni di pertinenza di edifici, senza autorizzazione e in difformità alle prescrizioni: sanzione amministrativa, con obbligo di richiedere il titolo abilitativo in sanatoria e uniformare la recinzione alle disposizioni in esso contenute;
  - Realizzazione di recinzioni per allevamenti animali diverse da quelle consentite, in assenza di autorizzazione: sanzione amministrativa, con obbligo di richiedere il titolo abilitativo e uniformare la recinzione alle disposizioni in esso contenute.
- d) Illuminazione: fasci luminosi orientati verso l'alto: sanzione amministrativa, con obbligo di uniformare l'illuminazione alle prescrizioni di cui all'art. 13, punto 9 del presente Regolamento.
- e) Segnaletica: realizzazione di segnaletica, cartellonistica, elementi di arredo, in assenza di specifica autorizzazione: sanzione amministrativa con obbligo di uniformare quanto realizzato alle prescrizioni del presente Regolamento.
- f) Pavimentazione: interventi attuati in assenza di autorizzazione: sanzione amministrativa, con prescrizione di uniformare la pavimentazione alle disposizioni del presente Regolamento.
- g) Elementi architettonici con valore di segno territoriale: interventi attuati in assenza di autorizzazione: sanzione amministrativa, con obbligo di uniformare gli interventi alle prescrizioni di cui all'art. 13 punto 13 del presente Regolamento.
- h) Elementi naturali con valore di segno territoriale: sanzione amministrativa.
- i) Difesa del suolo e del sottosuolo: interventi attuati in assenza di autorizzazione: oltre ad eventuali altre sanzioni prescritte dalla vigente normativa in materia, si applica la sanzione amministrativa, con obbligo di uniformare gli interventi alle prescrizioni di cui all'art. 13 punto 14 del presente Regolamento.
- j) Torrenti e rete idraulica di drenaggio superficiale: interventi attuati in assenza di autorizzazione: oltre ad eventuali altre sanzioni prescritte dalla vigente normativa in materia, si applica una sanzione amministrativa con obbligo di uniformare gli interventi alle prescrizioni di cui all'art. 13 punto 15 del presente Regolamento.
- k) Linee elettriche e telefoniche: linee realizzate in assenza di autorizzazione e/o in maniera difforme dalle modalità attuative autorizzate: oltre ad eventuali altre sanzioni prescritte dalla vigente normativa in materia, si applica una sanzione amministrativa, con obbligo di uniformare la linea alle prescrizioni dell'autorizzazione.
- l) Aree attrezzate: danneggiamento di aree attrezzate: sanzione amministrativa.
- m) Flora e prodotti del sottobosco:

- Danneggiamento, distruzione, estirpazione e raccolta di muschi, licheni e felci: sanzione amministrativa;
  - Raccolta di piante officinali in quantità difformi da quelle specificate all'art. 13 punto 2 del presente Regolamento: sanzione amministrativa;
  - Raccolta di more di rovo, bacche di mirto oltre le quantità consentite: sanzione amministrativa;
  - Raccolta di asparagi oltre le quantità consentite: sanzione amministrativa.
- n) Funghi: la raccolta delle specie descritte con dimensione del cappello inferiore a quanto prescritto, e la raccolta delle stesse oltre i quantitativi prescritti determina una sanzione amministrativa come previsto dagli artt. 24 e 25 della LRT 16/1999.